

CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 19.05.2020 DA ESTAR CON LA DITTA A. MENARINI S.R.L., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “SISTEMI DI PRESERVAZIONE E TRASPORTO DI CAMPIONI CHIRURGICI” OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA, C.I.G. PADRE 7792213197

CIG DERIVATO 8861822ED8.

L’Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell’esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita dal Direttore Generale con nota prot. n. 55625 del 27.07.2021, e domiciliata per la carica presso l’Azienda

E

La ditta A. Menarini Diagnostics s.r.l., con sede legale in Firenze (FI), via Sette Santi n. 3 , iscritta al Registro delle Imprese Firenze, C.F./P.I. 05688870483 legalmente rappresentata dal Dr. Massimo Pica nato a _____ il _____, Procuratore della Società A. Menarini Diagnostics s.r.l.;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n.184 del 07.02.2019 Estar ha proceduto all’indizione di una Procedura aperta in modalità telematica ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per la conclusione di una Convenzione per l’affidamento della fornitura di “Sistemi di Preservazione e trasporto campioni chirurgici, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana”;
- con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici n. 1641 del 21.11.2019, esecutiva a termini di legge, ESTAR ha proceduto all’aggiudicazione della Convenzione per l’affidamento della fornitura di “Sistemi di Preservazione e trasporto campioni chirurgici, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana”, in favore della ditta A. Menarini Diagnostics s.r.l.;
- in data 19.05.2020 è stata stipulata la Convenzione per l’affidamento della fornitura di “Sistemi di Preservazione e trasporto campioni chirurgici, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana”, tra Estar e la ditta aggiudicataria A. Menarini Diagnostics s.r.l.;
- con nota prot. n. 31558 del 29.04.2021 a firma del Direttore Generale, l’Azienda USL Toscana Centro ha richiesto ad Estar la fornitura in service di n. 01 strumento ULTRASAFE COD. 50760 completo di accessori per le esigenze del Blocco Operatorio SOC Ostetricia del PO S. Stefano di Prato;
- con nota prot. n. 42049/dm del 15.07.2021 Estar ha concesso il nulla osta per la fornitura summenzionata e oggetto del presente contratto attuativo;
- con nota prot n. 55625 del 27.07.2021 il Direttore Generale dell’AUSL TC ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino a dare attuazione al contratto per la fornitura in service di n. 1 strumento ULTRASAFE COD. 50760 completo di accessori da destinare al Blocco Operatorio SOC Ostetricia del PO S. Stefano di Prato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Convenzione per l’affidamento della fornitura di “Sistemi di Preservazione e trasporto campioni chirurgici”, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana;
- Allegato alla Convenzione offerta commerciale della ditta aggiudicataria
- Allegato alla Convenzione Duvri Ricognitivo
- Capitolato normativo e prestazionale di gara
- Capitolato tecnico sistema di preservazione e trasporto di campioni chirurgici

Gli allegati al presente contratto sono:

all. A) Atto di Nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679

all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull’esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontracto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;

all. C) Modulo per richiesta DURC

all. D) Duvri

Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento di Sistemi di Preservazione e trasporto campioni chirurgici per l’Azienda USL Toscana Centro secondo le modalità di seguito individuate:

Noleggio e Assistenza Tecnica apparecchiatura:

DESCRIZIONE APPARECCHIATURA	QUANTITA'	CANONE ANNUO NOLEGGIO UNITARIO E/IVA	CANONE ANNUO ASSISTENZA TECNICA UNITARIO E/IVA	CANONE ANNUO UNITARIO NOLEGGIO + ASSISTENZA TECNICA E/IVA	CANONE ANNUO UNITARIO NOLEGGIO + ASSISTENZA TECNICA C/IVA
ULTRASAFE COD. 50760 completo di accessori	1	€ 8.760,00	€ 2.640,00	€ 11.400,00	€ 13.908,00
CANONE COMPLESSIVO LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA C/IVA		€ 50.996,00			

Art. 3- IMPORTO

L'importo complessivo del presente contratto ammonta ad € 68.012,56 IVA inclusa, così suddiviso:

Reagenti	€	0,00	IVA compresa
Consumabili	€	17.016,56	IVA compresa
Noleggio apparecchiature	€	39.186,40	IVA compresa
Assistenza Tecnica apparecchiature	€	11.809,60	IVA compresa
Collegamento LIS	€	0,00	IVA compresa

I consumabili verranno acquisiti tramite il Magazzino Unico di Area Vasta, dalla SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica che riassume le funzioni di approvvigionamento e supporto amministrativo al Dipartimento del Farmaco.

I canoni di noleggio e assistenza delle apparecchiature decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di esito positivo del collaudo e ai sensi dell'art. 27.02 del capitolato normativo di gara;

Il canone di locazione è da intendersi azzerato, così come il canone di collegamento online, dopo il quinto anno di vigenza del contratto (anche in caso di proroga del contratto) ai sensi dell'art. 27.02 del capitolato normativo di gara.

Art. 4 – DURATA

Il presente contratto decorre dal dalla data dell'ultima firma digitale apposta sul medesimo al 14.03.2025 e secondo quanto indicato all'art. 3 del presente contratto, relativamente alla decorrenza dei canoni di noleggio e assistenza tecnica.

Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto relativamente al noleggio e alla manutenzione delle apparecchiature per l'Azienda è: D.ssa Mariateresa Asquino

Il Direttore dell'esecuzione del contratto relativamente al noleggio e alla manutenzione delle apparecchiature per l'Azienda è: Dr. Francesco Giorgianni

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: DR.SSA DANIELA LAZZARINI

Art. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto dell'Accordo quadro stipulato da ESTAR.

Art. 7- PENALI

Si rimanda all'art. 16 della Convenzione, all'art. 26 del capitolato normativo e prestazionale di gara.

Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO

Si rimanda all'art. 20 della Convenzione e agli artt. 32 e 33 del capitolato normativo e prestazionale di gara.

Art. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alla verifica di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

Art. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i., le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: C27NVZ (ambito pratese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Art. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o

concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 12 – RESPONSABILITA'

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

Art. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008

Si rimanda all'art. 17 della Convenzione e agli art. 22.04-22.05-22.07 e 22.08 del capitolato normativo e prestazionale di gara.

In data 26.02.2020 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale sottoscritto in data 03.04.2020 dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria della fornitura oggetto del presente contratto.

Art. 14 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 16 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

Art. 17- FORO COMPETENTE

Si rinvia a quanto dall'art. 24 della Convenzione e dell'art. 37 del capitolato normativo e prestazionale di gara.

Art. 18 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)
D.ssa Mariateresa Asquino

Per la ditta A. Menarini Diagnostics s.r.l.
Il Procuratore
Dr. Massimo Pica